

Delibera n. 177/2020

Procedimento avviato con delibera n. 62/2020 nei confronti di Compagnia Ferroviaria Italiana S.p.A., ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera c), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante "Attuazione delle direttive 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)". – Archiviazione.

L'Autorità, nella sua riunione del 30 ottobre 2020

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità o ART);

VISTA la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012 che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) e, in particolare, il comma 3 dell'articolo 56 *"Funzioni dell'organismo di regolazione"*, ai sensi del quale: *"Fatte salve le competenze delle autorità nazionali garanti della concorrenza sui mercati dei servizi ferroviari, l'organismo di regolamentazione dispone della facoltà di monitorare la situazione concorrenziale sui mercati dei servizi ferroviari e, in particolare, controlla il paragrafo 1, lettere da a) a g), di propria iniziativa e al fine di evitare discriminazioni nei confronti dei richiedenti. In particolare, controlla che il prospetto informativo della rete non contenga clausole discriminatorie o non attribuisca al gestore dell'infrastruttura poteri discrezionali che possano essere utilizzati per discriminare i richiedenti"*;

VISTO il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante "Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)" (di seguito, anche: decreto legislativo 112/2015) e, in particolare:

- l'articolo 37

- comma 3: *"Fatte salve le competenze dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato sul mercato dei servizi ferroviari, l'organismo di regolazione dei trasporti, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 37, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha il potere di monitorare la situazione concorrenziale sui mercati dei servizi ferroviari incluso, in particolare, il mercato per i servizi di trasporto passeggeri ad alta velocità, e le attività dei gestori dell'infrastruttura di cui al comma 2, lettere da a) a g-quater). L'organismo di regolazione controlla, in particolare, il*

rispetto del comma 2, lettere da a) a g-quater di propria iniziativa e al fine di evitare discriminazioni nei confronti dei richiedenti. In particolare controlla che il prospetto informativo della rete non contenga clausole discriminatorie o non attribuisca al gestore dell'infrastruttura poteri discrezionali che possano essere utilizzati per discriminare i richiedenti.”;

- comma 8, ai sensi del quale *“L'organismo di regolazione ha il potere di chiedere informazioni al gestore dell'infrastruttura, ai richiedenti ed a qualunque altra parte interessata. (...) Le informazioni che devono essere fornite all'organismo di regolazione comprendono tutti i dati che detto organismo chiede nell'ambito della sua funzione decisoria, di monitoraggio e di controllo della concorrenza sui mercati dei servizi ferroviari. Sono compresi i dati necessari per scopi statistici e di osservazione del mercato.”*;

- comma 14, lettera c), secondo il quale l'Autorità *“osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede:(...) c) qualora i destinatari di una richiesta dell'organismo non forniscano le informazioni o forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero senza giustificato motivo non forniscano le informazioni nel termine stabilito, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000”*;

- l'articolo 38, comma 2, che prevede che *“L'organismo di regolazione coopera strettamente con i propri omologhi europei, anche attraverso accordi di lavoro, a fini di assistenza reciproca nelle loro funzioni di monitoraggio del mercato e di trattamento di reclami o svolgimento di indagini”*;

VISTO

il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità (di seguito anche: Regolamento sanzionatorio), approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni;

VISTA

la nota del 10 luglio 2019, prot. ART 7213/2019 con cui si chiedeva alla Compagnia Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito anche: Società), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera d), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di fornire le informazioni utili per la redazione del VIII Rapporto IRG – Rail Market Monitoring mediante apposito questionario *on line* da far pervenire debitamente compilato entro il 31 luglio 2019;

VISTA

la nota prot. 12111/2019, del 9 ottobre 2019, con cui, a fronte del mancato invio del questionario suddetto, si trasmetteva una nota di sollecito a provvedere intimando l'attivazione di un procedimento ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera I), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

- VISTA** la nota prot. ART 16177/2019 del 12 dicembre 2019 con cui si chiedeva ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo 112/2015, alla Società, di voler dare riscontro alla richiesta di informazioni entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della stessa, rappresentando che, in caso di mancato riscontro di quanto richiesto entro il termine da ultimo richiamato, poteva essere avviato un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 14, del decreto legislativo 112/2015;
- VISTA** la delibera n. 62/2020, del 12 marzo 2020, notificata con nota prot. ART n. 4271/2020 in pari data, con la quale l'Autorità ha avviato, nei confronti di Compagnia Ferroviaria Italiana S.p.A., un procedimento per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera c), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per non aver fornito i dati e le informazioni richiesti dall'Autorità per la redazione del VIII Rapporto IRG – Rail Market Monitoring, con le sopra citate note prot. n. 7213/2019, prot. n. 12111/2019 e prot. n. 16177/2019, con la precisazione che all'esito del procedimento avrebbe potuto essere irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 (cinquantamila/00) a euro 250.000 (duecentocinquantamila/00);
- VISTO** l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, che ha previsto la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi nel periodo compreso tra la data del 23 febbraio 2020 e quella del 15 aprile 2020, poi prorogato al 15 maggio 2020 dall'articolo 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40;
- VISTA** la delibera n. 95/2020, del 7 maggio 2020, recante *“Nomina dei responsabili dei procedimenti in corso, di competenza dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni dell’Autorità”*, comunicata, in data 8 maggio 2020, alla Società (prot. 6848/2020);
- VISTA** la nota con la quale, in data 3 giugno 2020, è stato comunicato alla Società (prot. 7997/2020) che, a seguito dell'immissione in servizio, in pari data, del dott. Ernesto Pizzichetta, quale dirigente responsabile dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni dell'Autorità, lo stesso è subentrato nelle funzioni di responsabile del presente procedimento, secondo quanto disposto al punto 2 della succitata delibera n. 95/2020;
- RILEVATO** che la Società ha presentato memoria difensiva, acquisita al prot. ART 8645/2020, del 16 giugno 2020, nella quale rappresentava che il mancato adempimento è stato causato dall'interruzione del rapporto di lavoro del dipendente al quale era stato assegnato il compito di provvedere, senza il dovuto passaggio di consegne al sostituto;

VISTA la relazione dell’Ufficio procedente con la quale è proposta, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera a), del Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, l’archiviazione del procedimento;

CONSIDERATO quanto rappresentato nella suddetta relazione e, in particolare, che:

- le argomentazioni espresse dalla Società nella memoria presentata, come sopra rappresentate, non assumono rilevanza in quanto afferiscono ad aspetti di gestione e organizzazione della Società;
- rileva tuttavia che, l’interesse tutelato dalla norma - rappresentato dalla necessità di fornire all’Autorità, nell’ambito della sua funzione decisoria, di monitoraggio e di controllo della concorrenza sui mercati dei servizi ferroviari di cui al richiamato articolo 37 del decreto legislativo 112/2015, tutti i dati necessari per esercitare le suddette funzioni - all’evidenza non risulta pregiudicato dall’omissione verificatasi nel caso di specie, anche in considerazione delle dimensioni dell’impresa ed in considerazione della condotta successivamente tenuta dalla Società che ha provveduto, con nota acquisita al prot. ART 8645/2020, del 16 giugno 2020 a trasmettere i dati richiesti relativi all’annualità 2019 e con riferimento ai dati del 2020 ha ultimato la trasmissione dei dati il 24 settembre 2020 allo scopo di fornire all’Autorità quanto occorre per esercitare l’attività di cooperazione prevista dal richiamato articolo 38 del decreto legislativo 112/2015;
- che nel caso di specie, stante quanto sopra, l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 37, comma 14, lettera c), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, anche in considerazione della rilevante entità dell’ammontare della stessa, non risulterebbe rispondente al principio di proporzionalità, atteso che l’omessa trasmissione dei dati nel termine indicato non risulta aver compromesso l’esercizio da parte dell’Autorità delle funzioni decisorie, di controllo e di monitoraggio della concorrenza sui mercati dei servizi ferroviari, di cui al comma 8 del succitato articolo 37 del medesimo decreto legislativo;

RITENUTO pertanto, che non sussistano i presupposti per l’applicazione della misura sanzionatoria prevista dall’articolo 37, comma 14, lettera c), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, e di procedere conseguentemente all’archiviazione del procedimento avviato con la delibera n.62/2020, del 12 marzo 2020, nei confronti di Compagnia Ferroviaria Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. di archiviare, per quanto in premessa, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera a), del Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, il procedimento avviato con delibera n.62/2020, del 12 marzo 2020, nei confronti di Compagnia Ferroviaria Italiana S.p.A.;

2. il presente provvedimento è notificato a Compagnia Ferroviaria Italiana S.p.A. e pubblicato sul sito web istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 30 ottobre 2020

Il Presidente

Nicola Zaccheo